

Prime note sul diritto alla vita nell'ordinamento costituzionale^(*)

Antonio Ignazio ARENA* - Alberto RANDAZZO**

*“La vita è un dono
Legato ad un respiro
Dovrebbe ringraziare
Chi si sente vivo”*

(R. Zero, La vita è un dono)

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive 2. La vita tra i banchi dell'Assemblea costituente 3. La Corte costituzionale e il diritto alla vita 4. Il diritto alla vita nella legislazione repubblicana 4.1. Brevi premesse 4.2. Una proposta di periodizzazione: la prima fase, ovvero la vita come “esistenza libera e dignitosa” (1948-1978) 4.3. Mutamento di paradigma: la seconda fase, ovvero il tempo della bioetica, dell'emancipazione e della secolarizzazione 5. La Costituzione come terreno comune (e alcuni rischi di ‘involuzione legislativa’?). Minimi spunti conclusivi.

1. Osservazioni introduttive

È possibile ascrivere (ed in che misura) il bene-vita tra i valori costituzionali? Quali sono le ricadute sul piano giuridico che ciò comporterebbe? Queste due sono le domande di fondo dalle quali muove la presente indagine su un tema invero già molto arato ma – si ritiene – bisognoso di ulteriore approfondimento, siccome suscettibile di essere interessato da implicazioni sempre nuove alla luce delle istanze che si levano dal tessuto sociale, pure ingenerate dalle possibilità (anch'esse nuove) che offre il progresso scientifico e, al tempo stesso, dalle minacce alle quali è soggetta la vita di ognuno di noi (da ultimo, si pensi alla crisi sanitaria e alla guerra, entrambe ancora drammaticamente in corso).

La risposta alla prima domanda è scontata. È ormai assodato da tempo che tra i valori che stanno alla base dell'etica pubblica repubblicana vi sia quello della vita; tuttavia sembra opportuno indagarne – seppure brevemente – le ragioni. La prima di esse è di natura meramente storica. Figlia della resistenza al fascismo, la Carta costituzionale appare come un mirabile “inno alla vita”¹, proprio per le motivazioni che furono alla base della sua stessa nascita. Non è necessario indugiare sul punto, certamente pacifico, ma non è possibile sottovalutare le intenzioni di fondo che animarono i lavori dell'Assemblea costituente, sui quali ci si intratterà a breve. Era intenzione dei *framers*, come si sa, consegnare al popolo italiano una Costituzione in grado di durare negli anni a venire accompagnando un duraturo tempo di pace e, quindi, scacciando i fantasmi degli orrori del recente passato, funestato da morte e distruzione, mortificazione della persona e della sua dignità,

^(*) L'articolo è frutto del lavoro e della riflessione comune degli autori; i paragrafi 1-2-3 sono stati redatti da Alberto Randazzo, mentre i paragrafi 4 e 5 da Antonio Ignazio Arena.

* Ricercatore in Diritto costituzionale, Università di Messina.

** Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Messina.

¹ A. Ruggeri, *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig./Disc. pubbl.*, VIII Agg., 2021, ora in *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti*, XXIV, *Scritti dell'anno 2020*, Torino, 2021, p. 566.

limitazione della libertà e violazione dell'eguaglianza, che avevano portato sul baratro il nostro Paese. La tragedia vissuta aveva alimentato quello spirito di sopravvivenza che caratterizzò la reazione delle forze di liberazione fino alla scelta della Repubblica e alla contestuale elezione dell'Assemblea costituente. Nell'instaurare la democrazia, grande preoccupazione dei Padri fondatori è stata quindi quella di scongiurare un ritorno indietro (da essa, come si sa, deriva anche il connotato della rigidità della Carta)². Animata dallo spirito antifascista (e non soltanto afascista)³, come si ebbe modo di precisare, la Costituzione avrebbe dovuto segnare un chiaro cambio di prospettiva, rispetto al passato: *“lo Stato per la persona e non [più] la persona per lo Stato”*, come precisò Giorgio La Pira⁴ usando un'espressione che si sarebbe letta a distanza di anni anche ne *Il Personalismo* di E. Mounier⁵ (è a tutti nota l'influenza che quest'ultimo e J. Maritain esercitarono sul gruppo dei costituenti cattolici, detto “dei professorini”). Come osservò Moro, la “nostra coscienza antifascista [...] rifiuta di sacrificare la persona umana sull'altare dello Stato”⁶. La persona, quindi, fulcro su cui si regge l'intera impalcatura costituzionale, diviene punto di partenza e fine ultimo dell'intera Carta fondamentale.

Ben si comprende, muovendo da questi presupposti, come il valore della vita – quale “bene supremo”⁷ – faccia da sfondo della Costituzione italiana, che nei valori di dignità, libertà ed eguaglianza trova la sintesi dell'etica pubblica repubblicana, della quale – appunto – il dettato del '48 è impregnato. Questi tre valori, unitamente a tutti gli altri, si pongono a loro volta a servizio della vita di ogni persona e nella salvaguardia di quest'ultima trovano il loro senso. Almeno secondo alcuni, poi, proprio ad essi sarebbe possibile ricondurre anche il diritto di morire, quale altra modalità di attuazione di quei valori. Una sorta di eterogenesi dei fini consentita in una democrazia liberale (e, quindi, nella Costituzione in cui quest'ultima è sancita), ma che lascia molto perplessi. Sul punto, però, non è possibile intrattenersi in questa sede.

D'altra parte, la tutela del valore della vita costituisce – com'è chiaro e come ha rilevato anche la Consulta, secondo quanto si vedrà più avanti – il presupposto perché ogni uomo e ogni donna possa avere riconosciuti e garantiti tutti i diritti inviolabili (ex art. 2 Cost.), quelli – cioè – di cui ognuno è titolare per il fatto stesso di nascere e, appunto, di essere in vita; in altre parole, se – come canta Renato Zero – “nessuno viene al mondo per sua scelta” e “non è questione di buona volontà”, tali diritti – *in primis*, proprio quello alla vita – si hanno e non si scelgono. Ciò che si sceglie è se e come esercitarli. Certo è che la protezione dei diritti inviolabili diversi da quello alla vita non può prescindere dalla salvaguardia di quest'ultimo, che in questo senso costituisce un *prius*, il primo diritto dai quali discendono tutti gli altri (al riguardo, la Corte si è già espressa: v. *infra*, § 3), la cui

² Molti sarebbero i richiami che potrebbero essere fatti al riguardo, se lo spazio a nostra disposizione lo consentisse. Ad es., P. Togliatti affermò che “la Costituzione ci deve garantire [...] che ciò che è accaduto una volta non possa più accadere, che gli ideali di libertà non possano più essere calpestati, che non possa più essere distrutto l'ordinamento giuridico e costituzionale democratico, di cui gettiamo qui le fondamenta”: Assemblea costituente, 11 marzo 1947, in nascitacostituzione.it.

Gli obiettivi che si posero i costituenti (e quindi le intenzioni che erano alla base dei lavori preparatori) appaiono ben chiari dalla lettura di tutti i dibattiti. Sul punto, v. almeno il discorso di apertura pronunciato da V.E. Orlando il 25 giugno 1946 e la Relazione di M. Ruini, Presidente della Commissione dei settantacinque, di presentazione all'Assemblea costituente del Progetto di Costituzione (6 febbraio 1947), entrambi reperibili in nascitacostituzione.it.

³ ... come, in particolare, precisarono R. Laconi (Assemblea costituente, 5 marzo 1947, in nascitacostituzione.it) e P. Togliatti (Assemblea costituente, 11 marzo 1947, in nascitacostituzione.it), in risposta a quanto detto da R. Lucifero D'Aprigliano in Assemblea costituente, il 4 marzo 1947, in nascitacostituzione.it (per il quale, invero, “afascista” avrebbe significato “qualcosa di più” rispetto al lemma “antifascista”). Sul carattere antifascista della Carta, v. anche A. Moro (prima Sottocommissione, 10 settembre 1946, in nascitacostituzione.it), R. Ravagnan (Assemblea costituente, 11 marzo 1947, in nascitacostituzione.it), T. Mattei (Assemblea costituente, 18 marzo 1947, in nascitacostituzione.it), G.M. Bettiol e A. Carboni (Assemblea costituente, 26 marzo 1947; il primo anche il 10 aprile 1947, entrambi in nascitacostituzione.it), M.M. Rossi (Assemblea costituente, 21 aprile 1947, in nascitacostituzione.it).

⁴ G. La Pira, *Relazione sui “Principii relativi ai rapporti civili”*, in nascitacostituzione.it.

⁵ E. Mounier, *Il Personalismo*, Roma, 2014 (rist.), p. 149.

⁶ A. Moro, *Relazione su “I principi dei rapporti sociali (culturali)”*, in nascitacostituzione.it.

⁷ ... per usare le parole di H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, Milano, 2011, p. 233 ss.

tutela – quindi – non può che essere conseguente a quella che l'ordinamento riesce ad offrire al diritto alla vita. Come poi la salvaguardia di quest'ultimo possa (e debba) aversi, cosa essa significhi è un altro discorso.

Ecco perché la mancata esplicita menzione del diritto in discorso nel testo elaborato dai *framers* poco rileva se si concorda con quanto detto fin qui. Quello alla vita rientra quindi a pieno titolo nel sostrato valoriale che sta alla base della Carta divenendo oggetto di un diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato, grazie alla fondamentale opera svolta al riguardo dal giudice delle leggi, come si avrà modo di dire. Non poche, tuttavia, sono le questioni problematiche che permangono intorno al diritto alla vita, specie se si considera che l'avanzare della ricerca scientifica offre talune possibilità che un tempo non erano immaginabili. D'altra parte, così come il diritto in generale è connotato da un dinamismo interno che è strettamente collegato a quello della società, in un continuo e reciproco condizionamento tra l'uno e l'altra, anche i singoli diritti fondamentali, con il passare del tempo, cambiano fisionomia, con la conseguenza che anche le forme di tutela degli stessi sono soggette a mutamenti e aggiustamenti. Ciò che si intende dire è che il diritto e i diritti non sono statici, ma di continuo attraversati da sollecitazioni provenienti dal tempo e dal luogo di riferimento; a questo processo, com'è ovvio, non si sottrae certamente il diritto alla vita che, quindi, come gli altri diritti (e forse ancora di più) appare "in movimento" e, per questo, bisognoso di nuove ed efficaci modalità di tutela.

Prima di proseguire, però, sembra opportuno indagare il dibattito che, in Assemblea costituente, interessò il diritto in parola. Una precisazione si rende opportuna. Si rimane infatti dell'idea che quello dell'*original intent* sia uno dei criteri interpretativi che, utilizzato con gli altri, consente di cogliere meglio il senso delle previsioni costituzionali; senza volere enfatizzarne il rilievo ma anche senza volerlo sottovalutare, sembra comunque assai opportuno fare uso di tale metodo ermeneutico.

2. La vita tra i banchi dell'Assemblea costituente

Prima di rivolgere l'attenzione ai discorsi dei padri costituenti in merito al tema che ci occupa, occorre partire da una considerazione preliminare. Il dettato costituzionale non ci consegna significativi risultati se si considera quante volte (e a quale proposito) compare in esso la parola "vita". Al di là di taluni riferimenti che a nulla giovano per questa indagine (si pensi agli artt. 59 e 117 della Carta), l'unico richiamo che a noi interessa si rintraccia nell'art. 38, Il comma, Cost. in merito ad alcuni dei diritti riconosciuti ai lavoratori. A ciò si aggiunga che, come si sa, l'art. 36 chiede che la retribuzione del lavoratore deve essere «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Non sorprenda che quelli adesso ricordati costituiscono gli unici due riferimenti degni di nota per questo studio e che essi si trovano nella Parte della Carta dedicata alla disciplina dei "Rapporti economici". È infatti proprio a questo proposito, principalmente, che i costituenti discorsero di diritto alla vita, il che giova a testimoniare quanto il lavoro, fondamento della Repubblica, fosse considerato indispensabile (e funzionale) alla vita nel suo complesso⁸. Lo stretto legame che essi sottolinearono tra il diritto al lavoro e quello alla vita lungi dallo sminuire quest'ultimo, viceversa, ne esalta la portata.

Non sorprende, però, il fatto che alla mancata menzione del diritto alla vita in Costituzione facciano da *pendant* le poche (e circoscritte) concordanze che al riguardo sono riscontrabili nei lavori preparatori. Anche se poi, come si sa, la giurisprudenza costituzionale avrebbe individuato nell'art. 2 della Carta il principale fondamento costituzionale del diritto alla vita, che per motivi che si possono solo ipotizzare non venne altrimenti esplicitato nel testo del '48, non sembra senza effetto il nesso individuato dai *framers* tra tale diritto e i "Rapporti economici". Fu, infatti, la

⁸ Sul punto, cfr. H. Arendt, *Vita activa*, cit., pp. 7, 68 ss. e *passim*.

Sottocommissione (la terza) che si dedicò a tale parte della Carta ad accennare al tema che è ad oggetto di questa analisi; non manca, però, qualche riferimento in merito anche in sede di prima Sottocommissione. Nella Relazione svolta da Lucifero all'interno di quest'ultima, emerse con chiarezza lo stretto collegamento tra il diritto al lavoro e quello alla vita, il primo essendo fondamentale e funzionale all'esercizio del secondo, ad avviso dei padri costituenti. In altre parole, essi riconoscevano nel lavoro il principale mezzo di sostentamento per vivere⁹. Infatti, il primo tra gli articoli proposti nella suddetta Relazione, anche richiamata – seppure in modo critico – da Togliatti¹⁰, si rifaceva al diritto alla vita quale “premessa da cui tutte le successive disposizioni logicamente si sviluppano”¹¹.

Spostandoci ora, idealmente, all'interno della terza Sottocommissione, per Amintore Fanfani, la Costituzione si sarebbe dovuta aprire con un articolo che, tra l'altro, avrebbe dovuto sancire la sacralità della vita; a questa previsione avrebbe dovuto fare seguito un'altra disposizione che avrebbe dovuto disciplinare il diritto-dovere al lavoro¹². Il costituente cattolico, infatti, era dell'idea che fosse “opportuno fissare anzitutto in un articolo questo diritto primordiale [quello alla vita], dal quale discendono i diritti al lavoro e all'assistenza”¹³.

Come si ebbe modo di rilevare in terza Sottocommissione, prima, e in adunanza plenaria, poi, lo Stato è chiamato ad intervenire per tutelare il diritto alla vita, come rilevò – ad es. – Molè, mentre si discorreva, più in generale, delle “garanzie economico-sociali per l'assistenza alla famiglia” (come si legge nei resoconti)¹⁴. Sulla stessa linea, in Assemblea costituente, l'8 marzo 1947, Ghidini, sempre nel discorrere del diritto al lavoro, ricondusse il diritto alla vita tra quei diritti che sono “tali senza contestazione”; sebbene essi siano “indiscutibilmente diritti e nessuno li contest[i]”, che sono “consacrati nelle leggi e [...] muniti di sanzione”, egli rilevò che in alcuni periodi “non sono completamente, totalmente, interamente, ma solo parzialmente e scarsamente attuati”. Per questa ragione, osservava che “è storia di ieri la insufficienza delle forze dello Stato per impedire l'aggressione al diritto alla vita, all'integrità personale, alla difesa del patrimonio; diritti che sono tali anche verso lo Stato, perché lo Stato ha tra i suoi fini di tutelare la vita, gli averi, ecc., dei suoi consociati”. Qualche giorno dopo, ancora in Assemblea costituente, Caroleo ebbe a dire che “lo Stato italiano è uno Stato democratico e a chi presta servizio alle sue dipendenze deve, con le proprie leggi, assicurare il diritto alla vita”¹⁵.

Alla chiara contiguità che i costituenti vollero rimarcare tra il diritto alla vita e quello al lavoro¹⁶ è da aggiungere il tentativo, operato da parte di qualche costituente in adunanza plenaria¹⁷, di

⁹ Non a caso, come si legge nei resoconti dei lavori della prima Sottocommissione, Lucifero osservò che “affermato il principio del diritto ad un minimo indispensabile per l'esistenza, il primo mezzo con il quale l'uomo arriva ad una esistenza decorosa, è evidentemente il lavoro” (3 ottobre 1946, in nascitacostituzione.it).

¹⁰ Si veda la sua Relazione alla prima Sottocommissione, in nascitacostituzione.it.

¹¹ Relazione sui “Principii dei rapporti sociali (economici)”, presentata in prima Sottocommissione, in nascitacostituzione.it. Il costituente faceva riferimento all'articolo proposto che, almeno in parte, ricorda l'attuale art. 36 Cost.; al primo comma, si legge: “ogni cittadino ha diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza perché gli sia assicurata un'esistenza degna dell'uomo”.

¹² Secondo tale proposta, esposta il 9 settembre 1946, in terza Sottocommissione e reperibile in nascitacostituzione.it, l'art. 1 sarebbe dovuto essere del seguente tenore: “la vita dell'uomo è sacra e la Repubblica preverrà o eviterà le guerre; punirà quanti attentino alla vita dei cittadini; predisporrà tutti i mezzi che consentono la sua piena manifestazione, determinando un orario massimo di lavoro, il riposo festivi, le ferie annuali, predisponendo e coordinando le opere di assistenza igienica e sanitaria per tutti”. Il secondo articolo della Costituzione, invece, avrebbe dovuto sancire che “ogni cittadino ha il dovere di lavorare, ma ha pure il diritto naturale a una continua occupazione, sia pure liberamente scelta, secondo la vocazione personale”.

¹³ ... come si legge nei resoconti della seduta del 9 settembre 1946 della terza Sottocommissione, in nascitacostituzione.it. Dello stesso A. Fanfani, poi, si legga la Relazione in Sottocommissione sul “controllo sociale dell'attività economica”, in nascitacostituzione.it.

¹⁴ Si veda la seduta del 13 settembre 1946 in terza Sottocommissione, in nascitacostituzione.it.

¹⁵ Così si espresse Caroleo, il 12 maggio 1947, in nascitacostituzione.it.

¹⁶ ... tanto che non mancò chi indicò nel sindacato “lo strumento più valido, per i lavoratori, per l'affermazione del diritto alla vita e del diritto al lavoro”. Al riguardo, v. quanto afferma G. Di Vittorio nella Relazione “sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale”, presentata alla terza Sottocommissione, in nascitacostituzione.it. Invece, sulla compartecipazione

equiparazione degli stessi. In particolare, Della Seta osservò che quello al lavoro fosse da considerare un “diritto incontestabile, in quanto è il diritto alla vita”; ancora una volta, si faceva leva sull'importanza del lavoro per il sostentamento e quindi per poter vivere¹⁸. Addirittura, secondo il costituente, “chi non lavora non ha diritto alla vita”¹⁹, affermazione invero estrema e, se presa alla lettera, non divisibile.

A questo punto, sia consentita una parentesi. Quanto ora detto ricorda le note parole pronunciate da San Paolo agli abitanti di Tessalonica (l'attuale Salonicco): “chi non vuol lavorare neppure mangi”²⁰, espressione con la quale l'apostolo delle genti invitava a rifuggire l'ozio²¹, mettendo, a sua volta, in chiara luce il nesso tra il diritto di vivere e il dovere di lavorare. Il punto meriterebbe ben altro approfondimento.

Facendo un passo indietro, a quest'ultimo proposito, già in terza Sottocommissione, il 13 settembre 1946, Ghidini aveva rilevato che “anche quando il lavoratore [venisse] a trovarsi, per sua colpa, in condizione di incapacità al lavoro, non per questo [avrebbe perso] il diritto alla vita”. Anzi, come affermato dalla Commissione, proprio “perché si tratta del diritto alla vita, del diritto fondamentale, di un bisogno insopprimibile” non sarebbe potuto venire meno il dovere di mantenimento (che invece taluni volevano abolire) da parte dello Stato nei riguardi di coloro che fossero inabili al lavoro²² (com'è chiaro, il riferimento è all'attuale art. 38 Cost.).

Anche l'assistenza e la previdenza vennero considerate funzionali alla “sicurezza di vita”²³, volte come sarebbero dovute essere a realizzare l'eguaglianza, che a sua volta “comprende il diritto alla vita”²⁴. Infatti “ogni cittadino, pel fatto stesso che esiste e vive, ha diritto di essere messo in condizioni di poter far fronte alle minime esigenze della vita”²⁵.

Non è mancato, inoltre, chi ha messo in luce lo stretto collegamento tra il diritto alla vita e il diritto di proprietà, secondo quanto si può leggere in un articolo formulato da Dossetti e ripreso, tra gli altri, da Togliatti, La Pira e Moro²⁶. Quest'ultimo, infine, nella Relazione sui “Principi dei rapporti sociali (culturali)”, svolta in prima Sottocommissione, mise in luce l'importanza della famiglia per la “pienezza di vita fisica” dei figli e per la “vita sociale” degli stessi. Secondo Merlin, in aggiunta alla tutela della madre doveva essere prevista anche quella dei “figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita”²⁷.

Alla luce di quanto detto si possono fare talune brevi considerazioni a proposito del dibattito che si svolse in Assemblea costituente.

dei lavoratori agli utili, al capitale e alla gestione dell'impresa e sulle ricadute che ciò potesse avere sulla vita, cfr. quanto osservò Malvestiti il 3 maggio 1947 in Assemblea costituente, in nascitacostituzione.it.

¹⁷ Si legga quanto affermò Guerrieri, in Assemblea costituente, il 23 aprile 1947, in nascitacostituzione.it.

¹⁸ Della Seta era dell'avviso che “non ad altra fonte l'uomo, normalmente, può attingere per garantire la propria esistenza, se non al lavoro, al lavoro [...] eticamente concepito come affermazione della personalità; come primo vincolo di solidarietà nell'opera collettiva; come contributo al benessere materiale e, per esso, indirettamente, anche al bene morale dell'umana consociazione”: Assemblea costituente, 7 maggio 1947, in nascitacostituzione.it.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ 2Ts 3,10.

²¹ *Ibid.*, 3,7.

²² Terza Sottocommissione, 13 settembre 1946, in nascitacostituzione.it.

²³ Sono parole di G. Togni, tratte dalla Relazione “sull'assistenza e previdenza”, presentata in terza Sottocommissione, in nascitacostituzione.it.

²⁴ ... come si legge, ancora, nella Relazione “sull'assistenza e previdenza”, ora cit.; in essa Togni affermò pure che “l'assistenza e la previdenza [dovessero] avere anche un contenuto più largo: l'indispensabile per i bisogni quotidiani, che [comprendesse] il conforto del minimo di agio e [riuscisse] apportatore di sereno amore alla vita e non costituisca, invece, fomite di odio alla vita”.

²⁵ Si veda, ancora, la Relazione “sull'assistenza e previdenza” di Togni, in nascitacostituzione.it.

²⁶ Cfr. il dibattito all'interno della seduta del 16 ottobre 1946, in prima Sottocommissione, in nascitacostituzione.it. A quanto ora detto, si collega anche l'intervento di Bruni sulla “proprietà d'uso”, in Assemblea costituente, il 6 maggio 1947, in nascitacostituzione.it.

²⁷ Terza Sottocommissione, 13 settembre 1946, in nascitacostituzione.it.

Se ci si chiede se i *framers* riconobbero la configurabilità del diritto alla vita, la risposta non può che essere affermativa; sebbene poi si sia preferito non esplicitarlo nel testo della Carta, essi davano in un certo senso per scontato il diritto in parola. In Assemblea costituente, con molta probabilità, non si affrontarono i molti profili collegati alle questioni di inizio e fine-vita, che pure in questo studio si intendono lasciare sullo sfondo, per svariate ragioni: per un verso, sicuramente, non era ancora maturata adeguatamente, sul piano sociale, quella sensibilità in merito che si sarebbe sviluppata molti anni dopo; per altro verso (ma strettamente collegato al primo), la scienza e la tecnica (in generale, la medicina) non avevano ancora ottenuto quei risultati che oggi offrono a medici e a pazienti molte possibilità a quel tempo inimmaginabili. Non si può escludere, poi, che i costituenti preferirono lasciare al legislatore la disciplina di tale complessa materia (almeno, nei termini allora noti), forse ritenuta non idonea ad integrare la Carta. Ma, a tal proposito, non si può fare altro che muoversi sul piano delle supposizioni.

3. La Corte costituzionale e il diritto alla vita

La “fortuna” del diritto alla vita la si deve, come d’altra parte è sempre accaduto dal ’56 ad oggi per tutti quei diritti che nel dettato costituzionale non sono espressamente menzionati, alla preziosa opera della Consulta. È stato infatti il giudice delle leggi ad aprire, negli anni, le porte della Carta a numerosi interessi (e quindi a valori) ritenuti meritevoli di tutela costituzionale. Com’è chiaro questo discorso è strettamente collegato all’annosa questione della portata dell’art. 2 Cost., quale clausola a fattispecie “aperta” o “chiusa”. Come si sa, la Corte ha accolto l’idea che l’elenco dei diritti inviolabili non possa considerarsi “chiuso”, ovvero limitato a quelli sanciti nel dettato costituzionale; al tempo stesso, però, esso è stato ritenuto “aperto” ma a certi limiti, non potendo infatti considerarsi “indeterminato”²⁸. Si potrebbe dire, allora, che l’art. 2 Cost. sia una clausola “a fattispecie aperta”, ma non troppo...

A tal proposito, non si può fare a meno di ricordare la pronuncia che può considerarsi la capostipite tra le decisioni in materia, la sent. n. 98 del 1979. In quell’occasione il giudice delle leggi ha osservato che, “nella costante interpretazione della Corte, l’invocato art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua personalità, deve essere ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali (sentenze nn. 11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975), quanto meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti”²⁹.

Muovendo da questa linea interpretativa, per la Corte è stato possibile trovare spazio a nuovi diritti tra le trame del secondo articolo della Costituzione, spesso in combinato disposto con altre previsioni della Carta, che sono state riconosciute dal giudice delle leggi in grado di offrire ospitalità ai diversi interessi di volta in volta in gioco. In altre parole, oltre ai diritti esplicitamente richiamati nel dettato costituzionale, la Corte ritiene che siano degni di eguale tutela quei diritti “impliciti”, che dai primi direttamente discendono. Tra questi, è possibile annoverare anche il diritto alla vita. In questo senso, quindi, l’art. 2 Cost. (ma non solo) appare dotato di una capacità “attrattiva” che gli consente di estendere la sua copertura, a mo’ di “ombrello”, anche a diritti inviolabili “altri”, escludendo, al tempo stesso, che ogni interesse (anche se meritevole di tutela, ma magari solo legislativa) possa essere ricondotto in tale categoria.

Sulla base di queste premesse, vediamo ora qual è stato l’*iter* giurisprudenziale che ha condotto alla progressiva affermazione del diritto in discorso. La Corte ha potuto offrire un contributo determinante alla definizione del diritto alla vita pronunciandosi su questioni che avessero a che fare con l’inizio o con la fine della vita umana. Esse, infatti, possono essere considerate le occasioni

²⁸ M. Fioravanti, *Costituzione italiana: articolo 2*, Roma, 2017, p. 68.

²⁹ P.to 2 del *cons. in dir.*

che hanno contribuito a delineare il diritto alla vita, al quale però deve essere riconosciuto un rilievo costituzionale autonomo, a sé, in quanto tale.

Tra le molte questioni di legittimità costituzionale aventi variamente ad oggetto il bene-vita, adesso si fa riferimento ad alcune di esse, richiamando quelle decisioni – senza alcuna pretesa di esaustività – che sembrano particolarmente rilevanti per il discorso che si sta ora facendo.

Come si può ben intuire, un filone giurisprudenziale nel quale la Corte si è occupata del diritto alla vita è quello relativo alle questioni di legittimità in tema di aborto. Proprio a tal proposito, la Consulta ha menzionato per la prima volta il diritto alla vita, dandone per scontata l'esistenza (sent. n. 49 del 1971). Il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare”³⁰. In ogni caso, a partire dal 1979, il giudice delle leggi ha sottolineato, come si è già anticipato, che il diritto alla vita è da considerare la “premessa naturale di qualsiasi altra situazione soggettiva giuridicamente protetta”³¹; sul punto, la Corte sarebbe tornata altre volte. Infatti, insieme alla libertà personale alla quale è “contiguo e strettamente connesso”, il diritto alla vita e all'integrità fisica “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”³². In quella fase, la Corte rintracciò la salvaguardia, “in sede penale”, del diritto alla vita nell'art. 27, IV comma, Cost., come si evince dalla sent. n. 54 del 1979; “il divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti – primo fra tutti il bene essenziale della vita – impongono una garanzia assoluta”³³.

La Consulta ha avuto modo più volte di mettere in luce il “cardinale rilievo”³⁴ del “bene fondamentale della vita”, che è ad oggetto (seppure «implicitamente»)³⁵ del “primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2”³⁶, essendo – come già detto poco sopra – “presupposto per l'esercizio di tutti gli altri”³⁷. Il secondo articolo della Carta, infatti, è la previsione costituzionale che – come detto – offre principale copertura al diritto alla vita, che la Corte – insieme al diritto all'integrità fisica – ha ricondotto “tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo” (come la libertà personale)³⁸. Si tratta, infatti, di “un valore che si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona”³⁹.

In generale, l'art. 2 Cost. contiene una clausola di “garanzia” quale “presidio inviolabile della persona”⁴⁰. Su questa linea, infatti, anche nella sent. n. 35 del 1997 si legge che “si è rafforzata la concezione, insita nella Costituzione italiana, in particolare nell'art. 2, secondo la quale il diritto alla vita [...] sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – ‘all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’”⁴¹.

³⁰ Corte cost., n. 27 del 1975.

³¹ Corte cost., n. 26 del 1979, p.to 1 del *cons. in dir.*

³² Corte cost., n. 238 del 1996, p.to 3.1 del *cons. in dir.* (in questa circostanza, la Consulta non distingue i due diritti, ma li considera unitariamente); Corte cost. n. 50 del 2022, p.to 5.2 del *cons. in dir.*

³³ Corte cost., n. 223 del 1996, p.to 5 del *cons. in dir.*

³⁴ Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 9 del *cons. in dir.*, ma anche n. 50 del 2022, p.to 5.3. Di «fondamentale rilievo del valore della vita» la Corte parla anche nella sent. n. 242 del 2019, p.to 2.3 del *cons. in dir.*

³⁵ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

³⁶ Corte cost., n. 223 del 1996, p.to 4; Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 5; Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.2; Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

³⁷ Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.2; Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

³⁸ Corte cost., n. 238 del 1996, p.to 3.1.

³⁹ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

⁴⁰ Corte cost., n. 132 del 1985, p.to 6 del *cons. in dir.*

⁴¹ P.to 4 del *cons. in dir.* La decisione chiarisce che è “ha fondamento costituzionale la tutela del concepito”, che è da ricondurre ai diritti inviolabili *ex art. 2 Cost.*, essendo il “diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale” (p.to 2, ma v. anche p.to 4). Allo stesso modo, la Corte rileva che “sono diritti fondamentali anche quelli relativi alla vita e alla salute della donna gestante” (p.to 2). In generale, la sentenza mette a confronto il diritto alla vita del concepito e quello

Nel tempo, la Corte ha anche segnato la distinzione tra il diritto alla vita e quello alla salute o all'integrità fisica, che invero emerge anche dalla Carta di Nizza-Strasburgo (v. artt. 2, 3 e 35). Tali diritti, infatti, appaiono irrimediabilmente e innegabilmente contigui, sebbene a dire della Consulta rimangano distinti. Il punto, invero, andrebbe approfondito, in quanto si ritiene che non possano escludersi almeno talune sovrapposizioni. Godere di integrità fisica non significa forse vivere in buona salute? In ogni caso, diamo per assodato che tra questi diritti si possano comunque rilevare taluni aspetti che li differenziano. La stessa Corte ha affermato che "il confine tra il diritto alla cura immediata e il diritto all'integrità della persona può risultare in concreto assai labile, e il contenuto dell'un diritto può confondersi, in casi estremi, col contenuto dell'altro fino anche a risolversi nel diritto alla vita"⁴². In tali circostanze, il giudice delle leggi richiama lo Stato ad un impegno di tutela, al quale esso non può certo abdicare⁴³.

La Consulta, poi, non ha mancato di richiamare la l. n. 219 del 2017, in materia di consenso informato, che si autodefinisce a tutela del diritto alla vita (oltre che del diritto alla salute, della dignità e dell'autodeterminazione del singolo: v. art. 1), "nel rispetto, tra gli altri, dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost."⁴⁴ (oltre che della Carta di Nizza-Strasburgo)⁴⁵.

Viene anche riconosciuto dal giudice delle leggi il rilievo del diritto alla vita sul "versante" esterno, ove trova tutela esplicita nell'art. 2 CEDU⁴⁶ e nell'art. 2 della Carta di Nizza-Strasburgo⁴⁷. Come rilevato dalla Corte EDU (e dalla Consulta ricordato), dalla previsione ora richiamata non può "derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire" (il riferimento è a Corte EDU, sent. del 29 aprile 2002, *Pretty contro Regno Unito*)⁴⁸.

Il riconoscimento del fondamento costituzionale e di quello convenzionale del diritto alla vita, com'è ovvio, deve poter avere talune conseguenze pratiche sul piano della tutela dello stesso, da attuare – in definitiva – al momento dell'inizio e della fine della vita. A quest'ultimo proposito, tra gli altri aspetti degni di nota, la Corte costituzionale ha precisato che "dall'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire"⁴⁹. Al tempo stesso, però, se non può ritenersi configurabile un "dovere di vivere a tutti i costi"⁵⁰, non si può neanche accettare "una disciplina delle scelte di fine vita che, 'in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale', ignori 'le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite' (ordinanza n. 207 del 2018)"⁵¹.

Come si sa, negli ultimi anni, la Consulta è intervenuta in modo molto significativo per chiarire alcune questioni inerenti il fine-vita. Pur, come detto, avendo più volte riconosciuto il valore della vita secondo la Costituzione, la Corte, negli ultimi anni, in aggiunta a quanto già fatto in passato (ad es., quando ebbe modo di esprimersi in tema di aborto), ha chiarito in quale caso non si è

della madre, mettendo in luce i casi in cui il primo possa essere sacrificato a vantaggio del secondo (cfr. p.ti 4 e 5). Tale passaggio è anche richiamato da Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

⁴² Corte cost., n. 309 del 1999, p.to 6 del *cons. in dir.* Emerge una distinzione tra diritto alla salute e diritto alla vita anche in altre pronunce, come – ad es. – nelle sentt. nn. 27 del 1975 e 372 del 1994 (p.to 2.1 del *cons. in dir.*).

⁴³ Testualmente: "in casi simili il sostegno dello Stato non dovrebbe mai mancare" (Corte cost., n. 309 del 1999, p.to 6).

⁴⁴ Corte cost., n. 144 del 2019, p.to 3.1 del *cons. in dir.*; n. 207 del 2018, p.to 8.

⁴⁵ Cfr. Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 8.

⁴⁶ V., di recente, Corte cost., n. 207 del 2018 (p.to 5), n. 242 del 2019 (p.to 2.2), n. 50 del 2022 (p.to 5.2).

⁴⁷ ... anche richiamata da Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 8.

⁴⁸ Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 5. Il giudice delle leggi, inoltre, osserva che "il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, *Haas contro Svizzera*; nello stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, *Koch contro Germania*, e sentenza 14 maggio 2013, *Gross contro Svizzera*)" (p.to 7).

Si veda anche Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.2.

⁴⁹ Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 5; Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.2; Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.2.

⁵⁰ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3.

⁵¹ Corte cost. n. 50 del 2022, p.to 5.3.

perseguibili per il reato di aiuto al suicidio⁵². In estrema sintesi, nel caso al quale si fa ora riferimento, la Consulta ha dato preminenza all'autodeterminazione del singolo (che pure ha per presupposto il bene-vita) per porre fine alla propria esistenza. Per il giudice delle leggi, il suddetto rilievo del valore della vita “non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari” e questo “anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore)”. Ad avviso della Corte, infatti, “non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”⁵³.

Le condizioni in presenza delle quali non si configura il reato di aiuto al suicidio (*ex art. 580 c.p.*) sono state chiarite, spec., nelle decc. n. 207 del 2018 e n. 242 del 2019 e sono ormai note a tutti: quando la persona sia “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”⁵⁴.

Con la recente sent. n. 50 del 2022, già richiamata e nella quale pure sono state ricordate le condizioni suddette⁵⁵, invece, la Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia, volto all'“Abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale (sul reato di omicidio del consenziente)”⁵⁶, stante “la natura costituzionalmente necessaria della normativa oggetto del quesito”⁵⁷.

Le due previsioni del codice penale rispondono ad una precisa logica del legislatore, quella di “tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia manu

⁵² Sul punto si tornerà. La Corte fa questo ragionamento: “se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri” (Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.3).

⁵³ Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 9; Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.2.

⁵⁴ Corte cost., n. 207 del 2018, p.to 8; Corte cost., n. 242 del 2019, p.to 2.3.

⁵⁵ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.3.

⁵⁶ In tema, prima della decisione in parola, v. G. Brunelli-A. Pugiotta-P. Veronesi (cur.), *La via referendaria al fine vita. Ammissibilità e normativa di risulta del quesito sull'art. 579 c.p.*, Atti del Seminario svoltosi a Ferrara, il 26 novembre 2021, in [Forum di Quad. Cost. Rassegna](#), 1/2022; M. D'Amico-B. Liberali (cur.), *Il referendum sull'art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale*, Atti del Convegno dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, svoltosi a Milano, il 15 dicembre 2021, Quad. n. 4, in [La Rivista Gruppo di Pisa](#), 1/2022. Su questa pronuncia, tra gli altri, v. almeno S. Trozzi, *Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo in materia di fine vita. La Consulta si pronuncia per l'inammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, in [dirittifondamentali.it](#), 1/2022 (2 marzo 2022), p. 336 ss.; G. Luccioli, *Le ragioni di un'inammissibilità. Il grande equivoco dell'eutanasia*, in [giustiziainsieme.it](#), 8 marzo 2022; S. Penasa, *Una disposizione costituzionalmente necessaria ma un bilanciamento non costituzionalmente vincolato? Prime note alla sentenza n. 50 del 2022 della Corte costituzionale*, in [diritticomparati.it](#), 17 marzo 2022; A. Ruggeri, *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell'omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)*, in [dirittifondamentali.it](#), 1/2022 (22 marzo 2022), p. 464 ss.; R. D'Andrea, *Inammissibile il quesito sull'omicidio del consenziente: tutela minima della vita o conferma del dovere di vivere*, in [sistemapenale.it](#), 1 aprile 2022; F.A. Santulli, «Quando il mio ultimo giorno verrà»: brevi riflessioni a margine di Corte cost. n. 50/2022 in materia di omicidio del consenziente, in [Consulta Online](#), II/2022 (2 maggio 2022), p. 371 ss.; O. Caramaschi, *Diritto alla vita e diritto all'autodeterminazione: un diverso bilanciamento è possibile? (a margine di Corte cost. sent. n. 50/2022)*, in [Consulta Online](#), II/2022 (3 giugno 2022), p. 613 ss.; A. Pugiotta, *Eutanasia referendaria. Dall'ammissibilità del quesito all'incostituzionalità dei suoi effetti: metodo e merito nella sent. n. 50/2022*, in [Rivista Aic](#), 2/2022 (27 maggio 2022), p. 83 ss.; S. Agosta, *Un abito sartoriale di difficile conformità a Costituzione. Brevi note a margine della pronuncia di inammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente*, in *Itinerarium* 30 (2022) 80-81, p. 173 ss. Da ultimo, v. gli scritti degli AA. che hanno partecipato al forum *A proposito della sentenza n. 50 del 2022*, in [BiLaw Journal](#), 2/2022.

⁵⁷ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 6. Anche se ad oggetto del referendum non vi era una disciplina “a contenuto costituzionalmente vincolato”, tuttavia norme come quelle in discorso “non possono essere puramente e semplicemente abrogate, perché non verrebbe in tal modo preservato il livello minimo di tutela richiesto dai referenti costituzionali ai quali esse si saldano” (Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3).

alius, sia manu propria, ma con l'ausilio di altri"⁵⁸; in questi casi, infatti, "il legislatore erige una 'cintura di protezione' indiretta rispetto all'attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale"⁵⁹. La disciplina vigente, infatti, ammantava "il bene della vita umana del connotato dell'indisponibilità da parte del suo titolare"⁶⁰; in particolare, quanto ora detto emerge dal fatto che, secondo il sistema penale vigente, non opera la scriminante del consenso dell'offeso nei confronti di chi "cagiona la morte di un uomo" (art. 579, I comma, c.p.). Qualora il referendum avesse avuto successo, la disciplina risultante dall'avvenuta abrogazione della norma (nei termini precisati nel quesito) avrebbe sancito, "all'inverso di quanto attualmente avviene, la piena disponibilità della vita da parte di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo"⁶¹.

Peraltro, abrogare quella norma avrebbe potuto consentire al singolo di provocare la propria morte a prescindere dalle motivazioni che vi fossero alla base, non essendo necessario essere affetti da una malattia con particolari caratteristiche ma essendo sufficiente trovarsi in "situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo)" fino, addirittura, al caso in cui egli fosse colpito dal "taedium vitae"⁶².

Come si può notare, con le decisioni degli ultimi anni, la Corte ha discusso del diritto alla vita, nelle fasi finali di quest'ultima; a proposito delle figure di reato dell'aiuto al suicidio (il noto caso "Cappato-Dj Fabo") e, da ultimo, dell'omicidio del consenziente, il giudice delle leggi ha escluso una depenalizzazione che di certo avrebbe comportato un attacco frontale al diritto alla vita, come il giudice delle leggi ha fatto notare. Non è mancata, tuttavia, qualche piccola apertura con riferimento al primo caso, come si è detto.

Muovendo dalla *ratio* del legislatore del 1930, autore del codice penale, assai significative sono le considerazioni della Corte in merito al mutato rilievo che oggi – in un contesto sociale e giuridico diverso – ha il diritto alla vita (e lo stesso bene-vita). Circa un secolo fa, si riteneva che la vita umana fosse un "bene indisponibile" la cui salvaguardia era a beneficio dell'intera società; pertanto, "anche in funzione dell'interesse che lo Stato riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini"⁶³. In questo tempo, invece, si "guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi"⁶⁴. Rimane, comunque, la "perdurante attualità" dello sforzo dell'ordinamento "di proteggere il diritto alla vita [...] delle persone più deboli e vulnerabili", ma non solo⁶⁵.

Alla luce di quanto detto, si possono fare talune considerazioni. Dalla giurisprudenza costituzionale richiamata emerge chiaramente che l'autodeterminazione, che pure è un valore costituzionalmente riconosciuto e tutelato, non può prevalere *tout court* su altri valori iscritti sulla Carta (a partire, proprio, da quello della vita)⁶⁶. Infatti, qualora ciò fosse possibile, esso finirebbe per essere "tirannico", il che non sarebbe accettabile se si considera che tutti i valori sono soggetti a bilanciamento, salvo – almeno secondo una impostazione dottrina – la dignità, che costituisce invece la "bilancia" sulla quale si "confrontano" tutti gli altri valori⁶⁷. Tale questione, pure di cruciale importanza, non può essere indagata in questa sede. Tornando a quanto si diceva, in merito al tema

⁵⁸ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.1.

⁵⁹ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.1.

⁶⁰ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.1.

⁶¹ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.2. Sul punto, v. le obiezioni fatte, tra gli altri, da A. Pugiotto, *Il principio di leale collaborazione in materia referendaria (preso sul serio)*, in G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi (cur.), *La via referendaria al fine vita*, cit., p. 178 ss.

⁶² Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 3.3. Per il giudice delle leggi, il referendum avrebbe colpito una "normativa costituzionalmente necessaria" (v. p.ti 5 e 6).

⁶³ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3.

⁶⁴ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3.

⁶⁵ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3.

⁶⁶ In argomento, cfr., almeno, A. Ruggeri, *Autodeterminazione versus vita*, cit., p. 464 ss.; S. Agosta, *Un abito sartoriale*, cit., p. 178 ss.

⁶⁷ È questa la nota tesi di G. Silvestri, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in associazionedei costituzionalisti.it, 14 marzo 2008.

che qui ci occupa, è la stessa Consulta che osserva che “quando viene in rilievo il bene della vita umana, dunque, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene, risultando, al contrario, sempre costituzionalmente necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima”⁶⁸.

In definitiva, sulla base di quanto detto, una cosa è certa: la Corte costituzionale ha negli ultimi anni aggiunto un importante tassello nella costruzione giurisprudenziale della tutela del diritto alla vita nonché nella delineazione dei contorni di quest'ultimo.

4. Il diritto alla vita nella legislazione repubblicana

4.1. Brevi premesse

Venendo, adesso, alla legislazione in tema di diritto alla vita, occorre muovere da alcune premesse di carattere generale.

In primo luogo, va ricordato che, così come il sistema costituzionale orienta l'interpretazione degli atti legislativi, questi ultimi, a loro volta, sono significativi per l'interpretazione del primo⁶⁹. Esiste, infatti, un rapporto di tipo circolare per il quale non solo la fonte sovraordinata incide sull'interpretazione di quella subordinata, ma anche quest'ultima sull'interpretazione della prima⁷⁰. Pertanto, la legislazione in tema di diritto alla vita è rilevante ai fini della comprensione del diritto alla vita nella Costituzione.

In secondo luogo, va precisato che lo svolgimento sul piano legislativo delle norme costituzionali non deve essere confuso con il sistema costituzionale in quanto tale. Benché, infatti, la legislazione influisca sull'interpretazione della Costituzione, quest'ultima non si identifica con le contingenti scelte operate dagli organi di indirizzo politico. In tal senso la legislazione ordinaria non costituisce la forma di svolgimento e mantenimento della Costituzione⁷¹, ma la forma di svolgimento e mantenimento del diritto oggettivo nel rispetto della Costituzione.

La ‘discrezionalità del legislatore’ è costituzionalmente riconosciuta e, come emerge anche dai lavori della Costituente e dall'analisi della giurisprudenza costituzionale, particolarmente ampia in fatto di diritto alla vita. Proprio in quanto non è possibile accogliere della Costituzione una concezione totalizzante⁷², le interpretazioni che implicano la denuncia di lacune nel sistema giuridico finiscono per assumere una connotazione spiccatamente ideologica⁷³. Infatti, in sede di applicazione, la norma giuridica non può mancare. Non esistono lacune diacritiche e quindi la scelta operata dagli organi di indirizzo politico di non introdurre una determinata disciplina non determina alcun vuoto al momento dell'applicazione⁷⁴. Questo non esclude la possibilità di evidenziare la presenza, all'interno del sistema costituzionale, di virtualità suscettibili di sviluppo sul piano legislativo. Tuttavia, occorre avere la consapevolezza che si tratta di proposte di riforma e non di interpretazione del sistema. Siccome spesso, quando si discute di diritto alla vita, sono invocate – come costituzionalmente necessarie –

⁶⁸ Corte cost., n. 50 del 2022, p.to 5.3. La Corte aggiunge che “discipline come quella dell'art. 579 cod. pen., poste a tutela della vita, non possono, pertanto, essere puramente e semplicemente abrogate, facendo così venir meno le istanze di protezione di quest'ultima a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale”.

⁶⁹ G. Sorrenti, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano, 2006, p. 28.

⁷⁰ A. Ruggeri, *L'interpretazione conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema*, in A. Bernardi (cur.), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, 2015, p. 153 ss.

⁷¹ F. Modugno, *L'invalidità della legge. Studio logico-positivo sul sindacato di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge dello Stato e delle regioni*, Milano, 1969, p. 114.

⁷² V. Angiolini, *Costituente e costituito nell'Italia repubblicana*, Padova, 1995, p. 61.

⁷³ C. Esposito, *Consuetudine* (dir. cost.), in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 473.

⁷⁴ F. Modugno, *Lineamenti di teoria del diritto oggettivo*, Torino, 2009, p. 191.

determinate soluzioni legislative, occorre sempre tenere a mente che anche la discrezionalità del legislatore va salvaguardata nella prospettiva costituzionale⁷⁵.

Infine, sarebbe contraddittorio respingere concezioni totalizzanti della Costituzione per poi consentire, sul piano della legislazione, l'introduzione di normative squilibrate, che finiscono per tradursi, per riprendere ancora questa espressione, nella 'tirannia' di un valore su tutti gli altri⁷⁶. Ciò significa che la Costituzione non dice tutto, ma dice l'essenziale anche sul tema del diritto alla vita e, nel delineare così una cornice comune, che tutti sono chiamati a condividere, implica che le soluzioni normative non ragionevoli, in quanto non mettano in equilibrio i diversi valori coinvolti tenendo conto delle situazioni fattuali, non possono ritenersi costituzionalmente legittime⁷⁷. In altre parole, riconoscere l'ampiezza della discrezionalità del legislatore in tema di diritto alla vita non equivale ad affermare che la Costituzione sia 'muta' in proposito e lasci spazio a qualsiasi opzione legislativa.

4.2. Una proposta di periodizzazione: la prima fase, ovvero la vita come 'esistenza libera e dignitosa' (1948-1978)

Fatte queste premesse, è possibile per comodità espositiva distinguere due diversi periodi con riferimento alla legislazione concernente il diritto alla vita: dal 1948 al 1978 e dal 1978 ad oggi.

Dall'entrata in vigore della Carta costituzionale e fino agli anni Settanta il diritto alla vita è stato prevalentemente inteso nella stessa prospettiva emersa dall'esame dei lavori della Costituente, e cioè nella direzione della garanzia dei cc.dd. 'diritti sociali' quale complemento della garanzia dei diritti 'tradizionali'⁷⁸.

L'impegno profuso dal legislatore è indirizzato essenzialmente alla creazione delle condizioni sociali ed economiche indispensabili ad assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa.

A questo riguardo possono ricordarsi alcune leggi relative al sistema di *welfare* pubblico e alle tutele dei lavoratori.

Per esempio, la legge 10 agosto 1950, n. 838 relativa alla sicurezza delle navi mercantili e "della vita umana in mare", non particolarmente innovativa (essa finiva per riesumare le norme di un regolamento del 1932), ma comunque indicativa della volontà di tutelare l'esistenza umana in un luogo di lavoro nel quale essa veniva messa a dura prova. Tale legge sarebbe stata seguita dall'approvazione della legge 27 ottobre 1951, n. 1370, con la quale si dava esecuzione alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - Londra, 1948; la legge del 1950 sarebbe poi stata sostituita dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e seguita dalla legge di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960.

Ancora, si pensi alla legge 9 agosto 1954, n. 632, con la quale si prevedeva un assegno a vita per i ciechi, o la legge 30 aprile 1969, n. 153 con la quale si prevedeva la pensione sociale a favore degli ultrasessantacinquenni indigenti. E ancora, può ricordarsi la legge 24 luglio 1959, n. 612, relativa alle "condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata nelle miniere di carbone all'estero". E, ancora, il D.P.R. 8 maggio 1963, n. 1038 relativo all'adeguamento delle pensioni "autoferrotramviarie" per effetto del costo della vita; la legge 21 febbraio 1963, n. 358, relativa agli assegni a vita per gli ex combattenti medaglia d'oro al valor militare, ecc.

⁷⁵ L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, p. 43 s.: "Non sempre, d'altra parte, l'inerzia del Parlamento deriva da neghittosità, come vorrebbe la retorica della politica dei diritti; spesso deriva dalla scelta consapevole di non provvedere o di non provvedere in una determinata direzione, fondata su argomenti di natura politica. Di queste scelte i partiti rispondono davanti agli elettori. Se fosse configurabile un intervento suppletivo della giurisdizione in ogni caso di non decisione parlamentare su un diritto, il testimone del sistema politico sarebbe nelle mani dei giudici che deciderebbero in modo autonomo anche quando i responsabili politici avessero deciso a ragion veduta di non intervenire".

⁷⁶ Cfr. Corte cost. n. 85 del 2013, pt. 9 *cons. in dir.*

⁷⁷ L. D'Andrea, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005, p. 215.

⁷⁸ Cfr. P. Caretti, *I diritti sociali nella Costituzione italiana e gli strumenti di garanzia*, in F. Facury Scaff, R. Romboli, M. Revenga (cur.), *Problemi e prospettive in tema di tutela costituzionale dei diritti sociali*, Milano, 2009, p. 54: "La funzione dei diritti sociali, nella visione dei costituenti, è precisamente quella di rafforzare l'effettività dei diritti tradizionali: non dunque diritti a sé stanti e diversi, ma diritti la cui tutela è condizione per il pieno rispetto delle libertà individuali e collettive".

Queste sono solo alcune delle molte leggi miranti a offrire assistenza agli inabili al lavoro, a rafforzare il sistema previdenziale, a tutelare i lavoratori in contesti particolarmente difficili per lo svolgimento dell'attività lavorativa; in breve, alcune delle numerose misure da iscrivere nell'insieme dei provvedimenti, adottati nei primi decenni della storia repubblicana, volti ad ampliare le misure di assistenza e previdenza⁷⁹.

È nello 'Statuto dei lavoratori' (legge 20 maggio 1970, n. 300) che, però, come noto, massimamente si traduce (e storicamente culmina?) l'aspirazione del legislatore repubblicano a creare le condizioni per l'esistenza libera e dignitosa di cui fa parola l'art. 36 Cost.

Le numerose previsioni volte a tutelare, per riprendere il titolo I della legge, "la libertà e la dignità del lavoratore" esprimono una concezione politica molto chiara: un lavoro adeguatamente garantito, stabile, giustamente retribuito, è elemento indispensabile per una esistenza dignitosa e libera della persona (in linea con la scelta di fondare la Repubblica sul lavoro) e costituisce la base per consentire a ciascuno la costruzione di una famiglia⁸⁰.

Quelli appena fatti sono, naturalmente, soltanto alcuni tra i molti esempi che si potrebbero riportare.

In definitiva, nei primi decenni di storia repubblicana sembra prevalere una visione 'socio-economica' della vita. La preoccupazione del legislatore è quella di provvedere ai bisogni dei meno fortunati, per ragioni legate alle condizioni di salute o per la particolare natura del lavoro svolto e, al tempo stesso, quella di consentire a ciascuno di contribuire al progresso materiale e spirituale della società⁸¹ in condizioni lavorative eque e in un contesto di comunità in grado di favorire, come richiesto dalla Carta costituzionale, la formazione della famiglia⁸².

4.3. *Mutamento di paradigma: la seconda fase, ovvero il tempo della bio-etica, dell'emancipazione e della secolarizzazione*

A partire dalla fine degli anni Settanta, sulla scorta di profonde modificazioni intervenute, nel decennio precedente, sul piano sociale – nella cultura e nell'economia – vengono portate al centro dell'agenda degli organi di indirizzo politico nuove questioni, tra le quali spicca per importanza quella dell'aborto (legge 22 maggio 1978, n. 194)⁸³.

Si tratta di un mutamento di paradigma. Dalla vita concepita come indisciungibile dalle concrete esigenze correlate alla famiglia e al lavoro, alla vita in senso biologico e correlata alla rivendicazione di autonomia ed emancipazione dell'individuo da modelli etici prestabiliti.

Vengono realizzate riforme meno discusse, ma non per questo meno importanti per il tema qui oggetto di considerazione. Si pensi, in particolare, a quella relativa al delitto d'onore. Con la legge 5

⁷⁹ Per osservazioni sulla storia della legislazione in materia di assistenza e previdenza e sul modello delineato dall'art. 38 Cost., tra gli altri, B. Caravita, *Art. 38*, in V. Crisafulli, L. Paladin (cur.), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990; L. Carlassare, *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in Costituzionalismo.it, 3/2015, p. 140 ss.; M. Luciani, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3/2016, p. 7 ss.; L. Violini, *Art. 38*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, Milano, 2006, p. 775 ss.

⁸⁰ Sul lavoro in Costituzione, *ex plurimis*, v. M. Cavino, *art. 4*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevani (cur.), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, I, Bologna, 2018, p. 35 ss.; M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, V, Torino, 2010, p. 2015 ss.; G.U. Rescigno, *Lavoro e costituzione*, in *Diritto pubblico*, 1/2009, p. 21 ss.

⁸¹ Si v. part. A. Cerruti, *Il dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società nello Stato costituzionale di diritto*, in M. Cavino, I. Massa Pinto (cur.), *Costituzione e lavoro oggi*, Bologna, 2013, p. 179 ss.; C. Pinelli, *Lavoro e progresso nella Costituzione*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 3/2009, p. 401 ss.

⁸² Sull'art. 31 Cost., v. part. A. D'Aloia, A. Iorfida, *Art. 31*, in G. Bonilini, M. Confortini (cur.), *Codice ipertestuale della famiglia*, Torino, 2009, p. 35 ss.

⁸³ Sull'"inizio-vita", nella prospettiva costituzionalistica, v., tra i molti, S. Agosta, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Milano, 2012; M. D'Amico, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, Milano, 2016, p. 40 ss.; F. Rimoli, *Bioetica, Diritti del nascituro. Diritti delle generazioni future*, in R. Nania, P. Ridola (cur.), *I diritti costituzionali*, I, Torino, 2001, p. 338 ss.

settembre 1981, n. 442 veniva cancellato dal codice penale italiano il delitto d'onore, con ciò affermandosi finalmente l'idea che l'onore (qualsiasi cosa si volesse intendere con questa abusata parola, di sicuro ove accostata a delitto di...) non giustifica sconti di pena quando si viola l'altrui diritto alla vita.

Onde evitare fraintendimenti, occorre precisare che il diritto alla vita, nonostante il mutamento di paradigma, non scompare dalla legislazione in ambito economico e sociale (basti pensare al SSN: legge 23 dicembre 1978, n. 833)⁸⁴. Tuttavia, progressivamente si afferma una concezione sempre più individualista dell'esistenza anche nel quadro dei rapporti etico-sociali ed economici. Le garanzie del lavoro vengono progressivamente indebolite (si pensi alle riforme animate dagli ideali della 'flessibilità' e 'mobilità'⁸⁵) e le misure di sostegno alla formazione della famiglia diminuiscono (basti consultare i dati relativi al calo delle nascite⁸⁶ che ne sono il risultato). Il problema dell'esistenza libera e dignitosa sembra adesso, nella sfera politico-istituzionale e nella società complessivamente riguardata, appuntarsi – a torto o a ragione – ai dilemmi sull'inizio e la fine della vita. Il tema di fondo che emerge è quello del proprio benessere e del proprio diritto di scegliere.

Così è, certo, anche in ragione dello sviluppo tecnologico. Dagli anni Novanta, la legislazione che maggiormente rileva in ordine al diritto alla vita è prevalentemente quella correlata allo sviluppo delle tecnologie: dalla definizione di morte (legge 29 dicembre 1993, n. 578), alle tecniche di procreazione (legge 19 febbraio 2004, n. 40)⁸⁷ e al fine-vita (legge 22 dicembre 2017, n. 219)⁸⁸.

Non mancano gli elementi di continuità con il periodo precedente, ma il diritto alla vita (libera e dignitosa) è recessivo nella legislazione sui rapporti etico-sociali ed economici; e quando si fa cenno alla libertà e alla dignità essa si identifica con un modello di convivenza e di rapporti economici lontano da quello preferito nei primi decenni della storia repubblicana.

Basti pensare alle riforme del diritto del lavoro: il c.d. 'Jobs Act' (legge 10 dicembre 2014, n. 183); o, ancora, l'introduzione del reddito di cittadinanza (legge 28 marzo 2019, n. 26). Per un verso, il lavoro diviene sempre più precario⁸⁹, per altro verso, si disgiunge l'idea del reddito tanto dal lavoro quanto dal capitale (quindi dal risparmio, dall'iniziativa economica, ecc.)⁹⁰. Da ultimo, però, il tema dell'esistenza libera e dignitosa riemerge, quantomeno nel dibattito pubblico, con una certa forza (si pensi al tema del salario minimo, della lotta al precariato, ecc.), in ragione della crisi economica aggravata dall'emergenza sanitaria, prima, e dalle tensioni internazionali, poi.

5. La Costituzione come terreno comune (e alcuni rischi di 'involuzione legislativa'?).

Minimi spunti conclusivi

Tratti comuni alla legislazione repubblicana, poc'anzi sommariamente (e non potrebbe essere altrimenti) richiamata, sembrano essere i seguenti: in primo luogo, la vita è sempre concepita come

⁸⁴ Cfr., tra i molti, R. Balduzzi, *Salute (diritto alla)*, in S. Cassese (cur.), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 5393 ss.; M. Luciani, *Salute*, in *Enc. giur.*, 1989, p. 1 ss.; D. Morana, *La salute come diritto costituzionale. Lezioni*, Torino, 2021, p. 91 ss.; A. Simoncini, E. Longo, *Art. 32*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (cur.), *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 655 ss.

⁸⁵ Tali riforme non hanno riguardato soltanto l'ordinamento italiano, dovendosi piuttosto ricollegare a una fase storica segnata dalla crescita, a livello globale, delle diseguaglianze: si v., tra i molti, Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, trad. it. a cura di G. Bettini, Milano, 2008, p. 23 ss.; A. Gore, *Il mondo che viene. Sei sfide per il nostro futuro*, trad. it. a cura di D. Didero, Milano, 2013, p. 36 ss.; T. Picketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge (Mass.), Londra, 2014, p. 24.

⁸⁶ Cfr. *Rapporto annuale 2022. La situazione del Paese*, a cura dell'ISTAT, presentato l'8 luglio 2022 a Roma, presso Palazzo Montecitorio, disponibile su istat.it, p. 145 ss.

⁸⁷ Su questi temi v. S. Agosta, *Bioetica e Costituzione*, I, cit., p. 49 ss.

⁸⁸ Si v. S. Agosta, *Bioetica e Costituzione*, II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano, 2012, part. p. 125 ss. e A. Alberti, *La vita nella Costituzione*, Napoli, 2021, p. 65 ss.

⁸⁹ Tra i molti v. F. Angelini, *Il governo, il lavoro e la Costituzione nel c.d. "Jobs Act"*, in Costituzionalismo.it, 1/2015, p. 13 ss.; M. Benvenuti, *Democrazia e potere economico*, in [Rivista AIC](http://RivistaAIC), 3/2018, p. 255 ss.; G. Colavitti, "Fondata sui lavori". *Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in [Rivista AIC](http://RivistaAIC), 1/2018, p. 38 ss.

⁹⁰ In vero, in dottrina, non è mancato chi ha accolto con favore il reddito di cittadinanza, riconducendolo proprio al concetto di esistenza libera e dignitosa di cui all'art. 36 Cost. Si v., in particolare, C. Tripodina, *Il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, 2013, p. 10 ss.

inviolabile, quindi in termini non utilitaristici. In particolare, emerge che il legislatore rifiuta l'idea della disponibilità/indisponibilità della vita in funzione della massimizzazione dell'utilità sociale. D'altronde, l'eterogeneità delle concezioni etiche e politiche è notevole e risulta non solo dalle molto note contrapposizioni politiche del tempo presente, in fatto di politiche economiche e del lavoro così come di scelte bioetiche/biopolitiche, ma anche da un esame della legislazione nella sua evoluzione storica. In secondo luogo, si rinviene ampia convergenza sull'idea che la vita come diritto e la sua 'inviolabilità' siano sempre da situare, tenendo conto delle sfere soggettiva e oggettiva, spaziale e temporale del comportamento da disciplinare.

Queste non sono, però, acquisizioni definitive, al riparo da involuzioni della coscienza sociale e quindi delle garanzie offerte dal diritto.

Benché la vita sia concepita come inviolabile e indisponibile, si riscontrano, ad esempio, normative (in tema di assicurazioni) difficilmente compatibili con questa idea. Sono consentite, in particolare, polizze cc.dd. 'caso vita', con le quali il contraente 'scommette' sulla propria sopravvivenza al momento in cui la polizza scade e quindi, per quanto l'affermazione possa apparire brutale, la compagnia assicurativa sembra proprio 'scommettere' sulla sua morte. Se quest'ultima, infatti, dovesse essere precedente rispetto alla scadenza della polizza, la compagnia assicurativa sarebbe libera dal pagamento del premio (in forma di restituzione del capitale accantonato rivalutato, o di rendita, ecc.)⁹¹.

O, ancora, si ammettono pratiche come quella dell'*emission trading*, che sembrano dar un prezzo alla vita e alla salute delle persone. Nel mercato dei cc.dd. 'certificati bianchi' (titoli di efficienza energetica rilasciati a grandi distributori di energia elettrica e gas per aver predisposto progetti per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali) la vita e la salute delle persone sembrano avere un prezzo. Infatti, ogni certificato corrisponde al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio, ma in Italia (e nell'Unione europea), benché ciascun distributore debba presentare ogni anno un certo numero di certificati, può assolvere alla prescrizione e consegnare il numero di certificati richiesto acquistando i titoli di efficienza energetica da altri soggetti più virtuosi ed evitando di incorrere nelle sanzioni previste. In breve, si consente all'impresa di pagare per continuare ad inquinare anziché adeguarsi alle normative previste per tutelare l'ambiente, quindi la vita e la salute delle persone. Ciò si giustificerebbe in quanto il risparmio energetico totale raggiunge in ogni caso il livello minimo richiesto dalla normativa. Ciò nondimeno, l'intero meccanismo sembra denotare, tra l'altro, un modo distorto di concepire la tutela dell'ambiente, della salute, della vita⁹².

Sono soltanto due dei possibili esempi che testimoniano come vengano talora accettate pratiche sociali difficilmente compatibili con l'idea della Costituzione quale 'inno alla vita'.

La Costituzione, certo, delinea un modello di convivenza associata particolarmente esigente; è quindi inevitabile che, pure in termini molto generali, da un raffronto con le scelte operate a livello legislativo possano emergere criticità sulle quali conviene richiamare l'attenzione.

Ad ogni modo, da quanto si è potuto riscontrare, la riduzione del discorso politico (e dottrinale) sul diritto alla vita alle questioni, pure molto importanti, della nascita e della morte rischia di far perdere di vista la prospettiva sposata dai costituenti. Proprio sui temi bioetici la discrezionalità del legislatore appare ampia, mentre molto di meno dovrebbe esserlo in fatto di politiche per la famiglia e il lavoro. Se così si può dire, mentre la Costituzione si limita a fissare principi di amplissima portata, valevoli naturalmente anche in tema di inizio e fine vita, cioè per il momento iniziale e conclusivo dell'esistenza fisica di ciascun essere umano, molto di più si riferisce a quanto costituisce il

⁹¹ Queste assicurazioni vengono generalmente presentate, invece, come strumenti di investimento e di previdenza complementare alla pensione, utili per mantenere il proprio tenore di vita in età avanzata. Se, però, prima della scadenza del contratto l'assicurato muore, il contratto si risolve e i premi versati non sono restituiti. È possibile stabilire che il premio vada a uno o più beneficiari designati dall'assicurato, ma naturalmente la "scommessa" rimane ferma. A ben vedere, se i beneficiari sono diversi dall'assicurato, aumenta solo il numero degli "interessati" alla vita o alla morte dell'assicurato.

⁹² Sull'*emission trading* v. A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018; L. Pardi, *Gli strumenti di mercato a tutela dell'ambiente. 'Nuove' forme di partecipazione responsabile e sussidiaria, dei privati all'esercizio delle funzioni*, Napoli, 2012, p. 195 ss.

presupposto per lo svolgimento dell'esistenza in modo libero e dignitoso. La trama dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili definisce, nel complesso, un'idea di esistenza libera e dignitosa che deve essere l'obiettivo perseguito per il tramite della legislazione (e dell'esercizio del pubblico potere in genere). La Costituzione si occupa meno, dunque, dell'inizio e della fine, e molto di più, espressamente, di ciò che sta "in mezzo" tra questi due momenti dell'esistenza e la qualifica come "vita buona", in società, per tutti.

Il rischio del tempo presente è forse proprio quello di dimenticare l'aspirazione legittima di ciascun essere umano a una vita libera e dignitosa, certo anzitutto come singolo, ma anche attraverso le formazioni sociali: la famiglia, le comunità del lavoro, le comunità intermedie tutte. Proprio riducendo la vita alla sua sola – pur importante – dimensione biologica, si rischia di lasciare che l'individualismo prevalga e la logica di mercato invada ambiti dell'esistenza ai quali dovrebbe rimanere estranea; e ancora, che fioriscano (anziché essere rimosse, secondo quanto dispone l'art. 3 Cost.) diseguaglianze economiche e sociali d'ostacolo al pieno sviluppo della persona umana e alla partecipazione effettiva di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Abstract

Il saggio è dedicato al diritto alla vita nella Costituzione italiana. La prima parte esamina il dibattito in seno all'Assemblea costituente e le decisioni della Corte costituzionale sul diritto alla vita. La seconda parte è dedicata al modo in cui il diritto alla vita è stato concepito dal legislatore. Si sostiene che il diritto alla vita è un diritto fondamentale implicito, un prerequisito per la garanzia di tutti gli altri diritti. Coerentemente con la prospettiva assunta dagli autori, l'articolo sottolinea l'importanza del collegamento (a volte dimenticato negli ultimi decenni) tra il diritto alla vita e la tutela dei diritti sociali.

Parole-chiave: diritto alla vita, costituzione, Corte costituzionale, assemblea costituente

*

The essay is dedicated to the right to life in the Italian Constitution. The first part examines the debate within the Constituent Assembly and the decisions of the Constitutional Court on the right to life. The second part is dedicated to the way in which the right to life was conceived by the legislator. It is argued that the right to life is an implicit fundamental right, a prerequisite for the guarantee of all other rights. Coherently with the perspective assumed by the framers, the article underlines the importance of the connection (sometimes forgotten in the last decades) between the right to life and the protection of social rights.

Key words: right to life, Italian constitution, Constitutional court, Constituent assembly